



COMUNE DI CARONNO VARESINO
PROVINCIA DI VARESE

COMUNE DI CARONNO VARESINO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4
del 10.02.1998

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 34
del 22.04.1998

INDICE SISTEMATICO

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

TITOLO 2 – GRUPPI CONSILIARI

TITOLO 3 – ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

TITOLO 4 – DISCUSSIONE E VOTAZIONE

TITOLO 5 – DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

TITOLO 6 – PROCEDURE PARTICOLARI

TITOLO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Consiglieri Comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla Legge 25 marzo 1993, n. 81;
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2

Prima seduta del Consiglio

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 gg. dalla convocazione. Per la circostanza è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco neo-eletto, va contestualmente partecipato al Prefetto

Art. 3

Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della Legge 25 marzo 1993, n. 81¹, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - Convalida degli eletti
Il Consiglio provvede a termine di legge alle sostituzioni dei consiglieri dichiarati incompatibili od in eleggibili. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti, ovvero il Consiglio ritenga necessario assumere integrativi di giudizio, l'esame prosegue in altra seduta che si considera prosecuzione della prima.
I Consiglieri possono partecipare alla seduta anche se contro la loro elezione siano stati presentati reclami e possono partecipare alla deliberazione con la quale il Consiglio si pronuncia sugli stessi.
 - Comunicazione dei componenti della Giunta;
 - Discussione ed approvazione degli indirizzi generali e di governo²

¹ Sostituito dall'art. 41 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

² Vedasi Statuto art. 20, comma 13, lett. b): "entro 90 giorni dalla data di elezione il Sindaco presenta in Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato."

TITOLO 2

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4

Composizione

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. Possono costituirsi tanti gruppi consiliari quante sono le liste che hanno partecipato alla competizione elettorale e siano rappresentate in Consiglio.

Art. 5

Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario Comunale la sua composizione designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione o in sua assenza, assume la qualità di capogruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.
3. I gruppi consiliari sono regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
4. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare comunicazione, prima dell'inizio della seduta, dell'eventuale sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.

Art. 6

Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione del capogruppo e di ogni successiva variazione.

TITOLO 3

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 7

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nella sala della sede comunale, divisa in due parti distinte: l'una destinata ai consiglieri, l'altra al pubblico.
2. Il Sindaco con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti può disporre che la riunione consigliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Sessioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie: si riunisce in sessione ordinaria per trattare almeno gli argomenti di cui all'art. 32 – 2° comma – lettera b) – della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (leggasi art. 42, comma 2, lett. b) del D.P.R. 267/2000).
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La riunione del Consiglio deve avere luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 9

Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del Messo Comunale.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune nel quale è consigliere ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni **ordinarie**, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato almeno **cinque** giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno **tre** giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
6. Nei casi d'urgenza l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'Ordine del Giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 10

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene **almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune**. Alla seduta di seconda convocazione, **che dovrà tenersi in altro giorno** e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide purchè intervengano **almeno quattro consiglieri**.
2. **I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.**

Art. 11

Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 9.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di esso è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 9.

Art. 12

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o ad un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 8
2. Quando il Consiglio viene riunito per i casi da domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno.
4. **La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare , è disposto con il voto della maggioranza dei presenti.**

Art. 13

Sedute – adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura della seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche per fatti personali.

Art. 14

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO 4

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 15

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'Ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta

Art. 16

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti di oltraggio o passi alle vie di fatto.

Art. 17

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era convocata la seduta tolta

Art. 18

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi

dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 19

Prenotazioni per la discussione

1. I Consiglieri possono chiedere la parola su ogni argomento iscritto all'Ordine del Giorno dopo che l'argomento è stato introdotto.
2. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'Ordine del Giorno, devono previamente informare il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti, alla fine della discussione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Art. 20

Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salvo la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovano in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri non possono intervenire più di una volta nella discussione su di uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, fatto personale, per richiami al regolamento e all'Ordine del Giorno.

Art. 21

Durata interventi

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire alla discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) I dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni;
 - b) I cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni;
 - c) I cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento ed all'Ordine del Giorno
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliere la parola.
4. Il Sindaco richiama il consigliere che reiteratamente si discosta dall'argomento di discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliere la parola se quello persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento, firmato dal Consigliere, per l'acquisizione a verbale, va consegnato al Segretario.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 22

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su di un argomento all'Ordine del Giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che l'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni discusse sono accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulla questione possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere ciascuno i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al Regolamento, all'ordine del Giorno, o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato dal Sindaco a decidere su richiami o sulle questioni di cui la precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 23

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta, ai sensi dell'art. 16, nonché il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervento insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 24

Dichiarazioni di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto dando succinta motivazione dell'orientamento proprio e del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto

Art. 25

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo consigliere.
2. La verifica del numero legale avviene per appello nominale da parte del Segretario Comunale
3. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sin quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro 30 minuti, il Sindaco toglie la seduta

Art. 26

Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. La votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari si considera infruttuosa. In tale ipotesi dopo eventuali chiarimenti del relatore e del Sindaco, si procede, seduta stante, ad una nuova votazione; ove la parità permanga la proposta verrà riscritta ad un successivo Ordine del Giorno.

Art. 27

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 28

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale: debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al secondo comma dell'art. 13 e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 29

Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 30

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute ove esse non facciano espressa menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 31

Segretario – Incompatibilità

1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tal caso il Consiglio sceglie tra i suoi membri il più giovane d'età cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO 5

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 32

Diritto all'informazione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.
2. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

Art. 33

Interrogazione

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta o sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna soluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco, in tal caso, è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga richiesta risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

Art. 34

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della prima seduta utile. Esse possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che fra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 35

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.

Art. 36

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta successiva, per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese per conto della Giunta dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso che l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare alla stessa una mozione.

Art. 37

Svolgimento congiunto di interpellanze ed interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni per le quali non sia stata richiesta risposta scritta, relative ad uno stesso argomento e ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 38

Mozioni

1. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale in ordine ad uno specifico argomento.
2. La mozione presentata al Sindaco durante lo svolgimento della seduta su argomenti all'Ordine del Giorno viene discussa e votata. Il Sindaco ne dispone l'acquisizione a verbale nella seduta in cui è annunciata.
3. La mozione può essere presentata anche fuori della seduta consigliare, presso la segreteria del Comune, per argomenti iscritti all'Ordine del Giorno della seduta successiva.

Art. 39

Svolgimento delle mozioni

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai cinque minuti.
2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
3. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per la dichiarazione di voto.

Art. 40

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per alzata di mano.

Art. 41

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare Ordini del Giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del Giorno sono messi a votazione per alzata di mano dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 42

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per alzata di mano. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO 6

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 43

Proposta di mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 52 del D.P.R. 267/2000)

Art. 44

Decadenza dalla carica di consigliere comunale

1. Il Consigliere Comunale decade nei casi previsti dalla Legge.

Art. 45

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini che, **oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione.**
2. L'elenco delle delibere votate potrà essere riportato anche sul periodico comunale per l'opportuna conoscenza della cittadinanza.